



Comune di Apecchio

Provincia di Pesaro e Urbino

Via XX Settembre n. 8 61042 Apecchio (PU)

C.F. 82000010411 P.I. 00357650415 Telefono 0722/989004 TeleFax 0722/989006

Internet: www.comune.apecchio.ps.it e-mail: comune.apecchio@provincia.ps.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti è prevista la concessione di contributi in favore di

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

a dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale come più sotto individuata (punto 5), anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza. **Per l'anno 2021, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% nel periodo di imposta 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.**

La segnalazione di fabbisogno emerso e la contestuale richiesta di erogazione dei fondi verrà trasmessa, dal Comune di Apecchio, alla Regione in corrispondenza della "finestra" del 1 marzo 2022.

Verranno pertanto accolte le domande di ammissione al contributo pervenute entro e non oltre il termine di lunedì 28 febbraio 2022.

1. REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI (REQUISITI SOGGETTIVI)

- Perdita e/o consistente **RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE ai fini IRPEF superiore al 25%** dimostrata dal raffronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021 e 2020 riferite a tutti i componenti il nucleo familiare. Tale riduzione potrà essere certificata anche con la presentazione di un ISEE corrente che vada a dimostrare la riduzione del reddito in percentuale superiore al 25%.

(es. perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali).

- REDDITO I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00. Nel caso di domande di contributo presentate per la finalità f) della successiva tabella il richiedente deve avere un ISEE, annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00, oltre che aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%; Per l'anno 2021 la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

In quest'ultimo caso si precisa che:

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2019 e alla somma dei redditi percepiti nel 2020.

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti e uno di questi abbia percepito redditi a partire dall'anno 2020, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento.

- Destinatario di un atto di intimazione di **sfratto per morosità**, con citazione per la convalida (**per l'anno 2021 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo** i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%)

- **CONTRATTO DI LOCAZIONE** di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **RESIDENZA** nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

- **CITTADINANZA** italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;

- **NON ESSERE TITOLARE**, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di PROPRIETA', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Le domande verranno istruite in ordine di arrivo e verrà verificato il possesso dei requisiti richiesti e segnalato il fabbisogno emerso alla Regione entro la finestra **del 1° marzo 2022**.

2. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

Il Comune può graduare l'entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:

- incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
- entità dei canoni mensili non corrisposti/numero di mensilità non corrisposte;
- importo del canone di locazione.

I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi per (art. 5 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016) nei limiti e per le finalità di seguito indicati:

Finalità	Contributo
a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00
b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00

Per l'anno 2020 la tabella è integrata con la seguente lett. e):

e) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 500,00/mese per tre mensilità
--	---

Per l'anno 2021 la tabella è integrata con la seguente lett. f):

e) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all'emergenza da Covid-19.	Il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2021, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00.
---	--

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016) – (Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare).

3. MOTIVO DI ESCLUSIONE / INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Sono escluse le richieste provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR. 746 del 15.06.2020 e ss.mm.ii..

Per l'anno 2021 sono escluse le domande di cui alla finalità f) della tabella presente nel paragrafo 6, provenienti da soggetti che hanno presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi 2021 ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 (fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione).

Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo.

Nel caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

4. MOTIVI PREFERENZIALI NEL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;

- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

5. ALLEGATI

- Fotocopia di un documento identità in corso di validità;
- Fotocopia del titolo di soggiorno (permesso); • Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia del contratto di affitto;
- Copia certificato di invalidità che attesti una percentuale di almeno il 74%;
- Copia di una relazione a firma di un assistente sociali dell'ATS o dell'ASUR che attesti la presenza di un progetto assistenziale individuale;
- Copia del provvedimento di sfratto;
- Copia delle denunce dei redditi dell'anno 2021, periodo d'imposta 2020, e dell'anno 2020, periodo d'imposta 2019, del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiari che risultino titolari di un reddito;
- Delega alla riscossione a favore del proprietario dell'immobile nei cui confronti è stato contratto il debito;
- Fotocopia IBAN conto corrente bancario o postale.

6. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI

Per l'anno 2021 la Regione procede alla liquidazione dei contributi nei limiti delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Comune, della richiesta.

7. GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

I Comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (art. 6 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

8. CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, verranno effettuati controlli dei dati contenuti nella dichiarazione presentata (anagrafici, coerenza della composizione del nucleo familiare con quella dichiarata nella DSU, effettiva presenza delle certificazioni (invalidità, disagio sociale, riduzione del reddito IRPEF 2021 rispetto al 2020, altro).

9. MONITORAGGIO

Per l'anno 2021 i comuni inviano alla Regione, debitamente compilate, le schede di monitoraggio predisposte dal MIT in corrispondenza della finestra del 01 marzo 2022.

10.ESCLUSIONI

Sono escluse le richieste provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione"

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa il COMUNE DI APECCHIO spiega come sono trattati i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Titolare del trattamento Comune di APECCHIO – Via XX Settembre n. 8, CAP 61042 Apecchio (PU)

Posta elettronica: comune.apecchio@provincia.ps.it

PEC: comune.apecchio@emarche.it

Telefono centralino : 0722 989004

UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Servizi Sociali

Posta elettronica ufficio competente: laura@comune.apecchio.ps.it

Telefono ufficio competente: 0722 989004 int. 6

- Responsabile della protezione dati Posta elettronica: giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it

Finalità: Sostenere le persone e i nuclei in situazione di incapacità, disagio economico, e disagio abitativo

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale).

Base giuridica: Il trattamento è autorizzato ed è necessario per :

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e)
- erogazione di contributi economici (Avviso contributi per morosità incolpevole).

Il trattamento è autorizzato in particolare, ai sensi delle seguenti normative: (Legge n. 328/2000; Legge n. 124/2013; Decr. Min. Infr. E Trasporti 30/3/2016 e successivi; L. 431 / 98; art. 2 sexies, lett.m, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni; Regolamento Comunale per l'erogazione di interventi/servizi Socio Assistenziale.

Legittimi interessi perseguiti (in caso di trattamento in base all'art. 6 p. 1 lett. f): L'interesse specifico in questione deve essere identificato a beneficio dell'interessato.

Categorie di dati personali: Dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione occupazionale, reddituale e patrimoniale; Dati sensibili: stato di salute, codice IBAN e ulteriori dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE

Destinatari dei dati personali: I dati personali sono comunicati in particolare per il presente procedimento, agli Istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione, ai competenti Uffici della Regione Marche ai fini della richiesta di attribuzione delle risorse e del successivo monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. Banca dati SIUSS c/o INPS. I dati saranno comunicati ai diversi Servizi del Comune di Apecchio ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità per la verifica di eventuale compensazione di debiti nei confronti del Comune di Apecchio nonché all'Istituto di credito per l'emissione dell'eventuale contributo. Nell'ambito del procedimento, i dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Ai sensi del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. I dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative. Altri Enti pubblici o privati autorizzati al trattamento per l'efficacia dell'intervento o per acquisizione/accertamento dati o a fini statistici o per altre finalità pubbliche.

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale:

I suoi dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

Periodo/criteri di conservazione: I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica competente per territorio. Per il procedimento in oggetto di norma il periodo di conservazione è permanente.

Diritti dell'Interessato: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

L'interessato ha inoltre:

- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata A/R al Titolare del Trattamento sopra indicato.

- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati:

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la sospensione del procedimento.

Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall'Interessato sono stati reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Per il Trattamento in oggetto il Comune di Apecchio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Apecchio li 18 febbraio 2022

Il Responsabile del Servizio
Laura Scardacchi